



# CITTA' DI RAGUSA

***Ordinanza Sindacale numero 1950***

***Data di registrazione 12/11/2020***

**OGGETTO:** MISURE LIMITAZIONE MOBILITA' PER PREVENZIONE COVID  
19. DETERMINAZIONI

**SETTORE 08 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA  
URBANA**

**LETTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020, pubblicato in data 04/11/2020 sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 275, con il quale sono state introdotte ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

**PRESO ATTO** che le disposizioni del suddetto D.P.C.M. modificano quelle del D.P.C.M. 20 ottobre 2020, e trovano applicazione dalla data del 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 4, del DPCM del 03.11.2020 con cui è stata introdotta la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, delle strade o piazze nei centri urbani, dove possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

**RICHIAMATA** la circolare esplicativa prot. n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del Ministero dell'Interno del 9 novembre 2020 sulla "prevenzione dei fenomeni di assembramento";

Rilevato che la norma precitata consente l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

Tenuto conto che *“l'intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto*

2000, n. 267 (TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria”;

Richiamato, altresì, l'art. 50 del TUEL, che attribuisce specifici poteri al Sindaco in materia sanitaria con particolare riferimento alla possibilità di adottare misure precipuamente improntate a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio;

Preso atto dell'andamento dei contagi da Covid-19 nella città di Ragusa che nelle ultime settimane ha evidenziato un incremento considerevole del numero dei contagi, per come attestato dal Direttore Sanitario dell'ASP di Ragusa;

Letta la nota di riscontro dell'11 novembre 2020 da parte del Comando di P.M. riguardante la situazione degli assembramenti in alcune aree del territorio ragusano, ed in particolare:

Tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 22:00:

1. Piazzetta di via Cultrone/Ramelli;
2. Slargo dove è installato un tabellone di basket di via Cultrone;
3. Piazzale mercato contrada Selvaggio (parcheggio ingresso tribuna “B” e curva stadio comunale A. Campo);
4. Slargo via Fucà;
5. Via Almirante (zona limitrofa distributore “H24”);
6. Piazzetta via Lussemburgo;
7. Piazzetta compresa tra la via A. Sordi e la via P. Stoppa (via G. Martorana);
8. Via Ercolano (zona antistante e limitrofa bar “Prima Classe”);
9. Via Gen. Cadorna (zona antistante scuola infanzia “Isola Felice”);
10. Slargo via prof. Giovanni Licitra;
11. Piazza A. Magnani;
12. Piazzetta via P. Borsellino;
13. Piazzetta via Ragazzi del 99;
14. Piazzetta via Aldo Licitra;
15. Piazzetta via L. Monaco;
16. Aree di parcheggio lungo via L. Busacca;
17. Slargo antistante via Pio La Torre 9;
18. Area limitrofa “McDonald” (comprese via Golgi e viale delle Americhe);
19. Piazzetta e campo di basket via Calipari;
20. Piazzetta via Falcone;
21. Piazzetta via Forlanini (area dove si svolge il mercatino);
22. Piazzetta via Mongibello adiacente attività “Leggio Ferramenta”;
23. Piazzette limitrofe (sopra e sotto) alla Chiesa del Sacro Cuore;
24. Zona antistante il centro commerciale “Le Masserie” entrambe le aree di parcheggio su due piani;
25. Piazza Matteotti;
26. Piazza San Giovanni;
27. Villa comunale di via Archimede;
28. Villa comunale c.d. “Margherita”;

Nel fine settimana (giorni di venerdì sabato e domenica) dalle ore 05:00 alle ore 22:00:

1. Porto turistico;
2. Piazza Torre;

### 3. Piazza Duca degli Abruzzi;

Richiamato l'art. 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e, da ultimo, l'art. 11 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, in materia di provvedimenti restrittivi da Covid che richiede la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti da esplicitare in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

*Dato atto che la circolare esplicativa prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell'Interno ha ribadito che “l'esame collegiale che potrà svilupparsi in tale qualificato luogo istituzionale consentirà di valutare gli aspetti connessi all'individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell'impegno attuativo e all'estensione temporale della misura. Ciò in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l'opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone. Sempre in ragione dell'esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del D.P.C.M., il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l'accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi. In quest'ottica, si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare nell'espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell'ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell'individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo. Resta inteso che anche l'attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell'ambito dell'operazione “Strade Sicure”, anche all'esito di una rimodulazione del piano d'impiego delle forze già in disponibilità”;*

Rilevato, altresì, che la circolare esplicativa della normativa emergenziale ha evidenziato, infine, che *“la disposizione in commento prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso, appare indispensabile che la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell'autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata”;*

Preso atto delle risultanze del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 12 novembre 2020, nel corso della quale si è pervenuti alla determinazione di adottare misure restrittive, tenuto conto delle misure adottate dal DPCM del 3 novembre 2020, ed in attesa di verificarne l'efficacia, come segue.

**Tutti i giorni il divieto di stazionamento dalle ore 16:00 alle ore 22:00**, fermo restando la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private nei seguenti luoghi:

1. Piazzetta di via Cultrone/Ramelli;
2. Slargo dove è installato un tabellone di basket di via Cultrone;
3. Piazzale mercato contrada Selvaggio (parcheggio ingresso tribuna “B” e curva stadio comunale A. Campo);
4. Slargo via Fucà;
5. Via Almirante (zona limitrofa distributore “H24”);
6. Piazzetta via Lussemburgo;
7. Piazzetta compresa tra la via A. Sordi e la via P. Stoppa (via G. Martorana);
8. Via Ercolano (zona antistante e limitrofa bar “Prima Classe”);
9. Via Gen. Cadorna (zona antistante scuola infanzia “Isola Felice”);
10. Slargo via prof. Giovanni Licitra;
11. Piazza A. Magnani;

12. Piazzetta via P. Borsellino;
13. Piazzetta via Ragazzi del 99;
14. Piazzetta via Aldo Licitra;
15. Piazzetta via L. Monaco;
16. Aree parcheggio lungo via L. Busacca;
17. Slargo antistante via Pio La Torre 9;
18. Area limitrofa “McDonald” (comprese via Golgi e viale delle Americhe);
19. Piazzetta e campo di basket via Calipari;
20. Piazzetta via Falcone;
21. Piazzetta via Forlanini (dove si svolge il mercatino);
22. Piazzetta via Mongibello adiacente attività “Leggio Ferramenta”;
23. Piazzette limitrofe (sopra e sotto) alla Chiesa del Sacro Cuore;
24. Zona antistante il centro commerciale “Le Masserie” entrambe le aree di parcheggio su due piani;
25. Piazza Matteotti;
26. Piazza San Giovanni;
27. Villa comunale di via Archimede;
28. Villa “Margherita”;

**Nei giorni di venerdì, sabato e domenica il divieto di stazionamento dalle ore 05:00 alle ore 22:00** fermo restando la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nei seguenti luoghi:

1. Porto turistico;
2. Piazza Torre;
3. Piazza Duca degli Abruzzi;

Richiamato, altresì, l’orientamento recente della giurisprudenza amministrativa in materia di provvedimenti emergenziali in materia di Covid (**Cfr., tra tante e recenti, Tar Campania con i decreti n. 1921 e n. 1922/2020**) ove viene evidenziata la legittimità degli stessi in ragione della **“prevalenza all’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato”**, tenuto conto che tale interesse pubblico espressamente affonda nell’esigenza di tutelare il diritto primario alla salute”;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773(TULPS);
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- il D. Lgs.n. 267 del 2000-la Legge n. 125/2001;
- art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della “chiusura al pubblico di strade urbane”;
- l’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale;
- art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ordinanza contingibile ed urgente n. 48 del 19.10.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

O R D I N A

Che, tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 22:00 a decorrere dal 13 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 - è **vietato stazionare** per qualsiasi ragione in:

1. Piazzetta di via Cultrone/Ramelli;
2. Slargo dove è installato un tabellone di basket di via Cultrone;
3. Piazzale mercato contrada Selvaggio (parcheggio ingresso tribuna "B" e curva stadio comunale A. Campo);
4. Slargo via Fucà;
5. Via Almirante (zona limitrofa distributore "H24");
6. Piazzetta via Lussemburgo;
7. Piazzetta compresa tra la via A. Sordi e la via P. Stoppa (via G. Martorana);
8. Via Ercolano (zona antistante e limitrofa bar "Prima Classe");
9. Via Gen. Cadorna (zona antistante scuola infanzia "Isola Felice");
10. Slargo via prof. Giovanni Licitra;
11. Piazza A. Magnani;
12. Piazzetta via P. Borsellino;
13. Piazzetta via Ragazzi del 99;
14. Piazzetta via Aldo Licitra;
15. Piazzetta via L. Monaco;
16. Aree parcheggio lungo via L. Busacca;
17. Slargo antistante via Pio La Torre 9;
18. Area limitrofa "McDonald" (comprese via Golgi e viale delle Americhe);
19. Piazzetta e campo di basket via Calipari;
20. Piazzetta via Falcone;
21. Piazzetta via Forlanini (dove si svolge il mercatino);
22. Piazzetta via Mongibello adiacente attività "Leggio Ferramenta";
23. Piazzette limitrofe (sopra e sotto) alla Chiesa del Sacro Cuore;
24. Zona antistante il centro commerciale "Le Masserie" entrambe le aree di parcheggio su due piani;
25. Piazza Matteotti;
26. Piazza San Giovanni;
27. Villa comunale di via Archimede;
28. Villa "Margherita";

Nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 05:00 alle ore 22:00, a decorrere dal 13 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 - è **vietato stazionare** per qualsiasi ragione in:

1. Intera area del Porto turistico;
2. Piazza Torre;
3. Piazza Duca degli Abruzzi;

È comunque fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e a tutte le altre attività consentite, dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze del Presidente della Regione, e alle abitazioni private;

#### AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020 n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo n. 19 convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 a euro 1.000,00. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si indica il Comune di Ragusa come Amministrazione competente, e si individua quale settore competente la Polizia Locale.

Il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Prefettura di Ragusa
- Comando Polizia Municipale di Ragusa;
- Questura di Ragusa a cui compete la definizione della forza pubblica, da impiegare nell'espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa.
- Alle Associazioni di categoria;
- Al Rappresentante legale del Porto Turistico di Marina di Ragusa;
- A tutti gli organi di informazione, per tramite ufficio stampa, ai fini della massima divulgazione della presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento  
Ravallese Umberto

Sindaco  
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)